



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 37 LEGISLATURA N. IX

DE/MR/S05 Oggetto: LR 31/08 - Modifica dello schema di protocollo  
0 NC d'intesa con la Regione Ecclesiastica Marche.

Prot. Segr.  
1823

Lunedì 22 novembre 2010, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| - GIAN MARIO SPACCA  | Presidente |
| - ANTONIO CANZIAN    | Assessore  |
| - SANDRO DONATI      | Assessore  |
| - SARA GIANNINI      | Assessore  |
| - MARCO LUCHETTI     | Assessore  |
| - PIETRO MARCOLINI   | Assessore  |
| - LUCA MARCONI       | Assessore  |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore  |
| - LUIGI VIVENTI      | Assessore  |

Sono assenti:

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| - PAOLO PETRINI            | Vicepresidente |
| - SERENELLA GUARNA MORODER | Assessore      |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Marconi Luca. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO: L. R. 31/08 – modifica dello schema di protocollo d'intesa con la Regione Ecclesiastica Marche.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Politiche Sociali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTA L.R. n.32 del 22.12.2009 "Bilancio di previsione per l'anno 2010";

VISTA la DGR n. 2191 del 21.12.2009, "Definizione del POA 2010";

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

**DELIBERA**

- di modificare, a seguito di accordi con la Regione Ecclesiastica Marche, lo schema di Protocollo d'intesa con la medesima Regione Ecclesiastica Marche, siglato il 26 maggio 2009, e di adottare il nuovo schema come in Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzato all'attuazione della L.R. 31/08 per la realizzazione di interventi di valorizzazione della funzione socio-educativa degli oratori.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

*Elisa Moroni*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

*Gian Mario Spacca*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

L.R. 31 del 5/11/08: *“Interventi per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e dagli enti religiosi che svolgono attività similari”*

DGR 548/09: *“L.R. 31/08- Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa con la Regione Ecclesiastica Marche”*;

DGR 1057/09: *“L. R. 31/08 – Definizione dei criteri per la concessione dei contributi agli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e delle associazioni cattoliche nazionali degli oratori presenti nelle Diocesi marchigiane”*;

L.R. n.32 del 22.12.2009 *“Bilancio di previsione per l'anno 2010”*;

DGR n. 2191 del 21.12.2009, *“Definizione del POA 2010”*

Protocollo d'intesa tra Regione Marche e Regione Ecclesiastica Marche rep. n° 13980 del 26/05/09;

### Motivazioni

Con DGR 548/09 è stato approvato lo schema di Protocollo d'intesa con la Regione Ecclesiastica Marche, protocollo poi sottoscritto il 26 maggio 2009.

Tale Protocollo ha definito gli indirizzi attuativi della L.R. n. 31/08 finalizzati alla valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e dagli enti religiosi che svolgono attività similari.

Con successiva DGR 1057/09 sono stati conseguentemente definiti i criteri per la concessione dei contributi, coerenti con gli indirizzi del Protocollo.

Il Protocollo, e conseguentemente la DGR 1057/09, prevedono che la Regione assegni le risorse annue ai Comuni in forma associata (Ambiti Territoriali Sociali), i quali poi, al termine di percorso di condivisione degli interventi, concedono contributi agli enti ecclesiastici per la realizzazione di progetti.

Sulla base dell'esperienza degli esercizi finanziari 2008 e 2009, al fine di superare alcune criticità riscontrate è opportuno modificare alcuni indirizzi del Protocollo d'intesa, in esito ad un approfondito confronto con la Regione Ecclesiastica Marche, che ha condiviso le proposte.

In particolare, si propone di apportare le seguenti modifiche:

1. prevedere l'attribuzione diretta alla Regione Ecclesiastica Marche (REM), o ad altri Enti da essa designati, di una quota pari al 10% dello stanziamento complessivo, per finalità sovradiocesane; in tal modo la REM potrà presentare alla Regione un unico progetto regionale coordinato;
2. prevedere tra le finalità generali del Protocollo che gli interventi progettati contribuiscano a garantire l'effettivo e regolare funzionamento degli oratori e all'apertura di nuovi;
3. prevedere che il Coordinatore dell'ATS presenti alla Regione una relazione annuale di verifica delle attività svolte presso gli oratori effettivamente operativi.

La presente proposta è quindi finalizzata a proporre un nuovo schema di Protocollo d'intesa.

### Esito dell'istruttoria

Per tutto quanto precede, ed atteso che sussistono le ragioni di opportunità ed i presupposti normativi, si propone che la Giunta Regionale deliberi quanto segue:

- di modificare, a seguito di accordi con la Regione Ecclesiastica Marche, lo schema di Protocollo d'intesa con la medesima Regione Ecclesiastica Marche, siglato il 26 maggio 2009, e di adottare il nuovo schema come in Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzato all'attuazione

*Moc*



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

della L.R. 31/08 per la realizzazione di interventi di valorizzazione della funzione socio-educativa degli oratori.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(dott. Marco Nocchi)

**VISTO**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA P.F. IPAB, INFANZIA, FAMIGLIA E  
VERIFICHE DEGLI STRUMENTI DI SETTORE**

(dott. Renato Scuterini)

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità di € 450.000,00 sul capitolo 53007115 del Bilancio 2010.

**IL RESPONSABILE**

(dott.ssa Anna Elisa Tonucci)

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI**

(dott. Paolo Mannucci)

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine, di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**

(dott. ssa Elisa Moroni)



ALLEGATO 1

SCHEMA DI

PROTOCOLLO D'INTESA

**PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE SOCIO-EDUCATIVA DEGLI ORATORI E  
DEGLI ENTI RELIGIOSI CHE SVOLGONO FUNZIONI SIMILARI, AI SENSI DELLA L.R.  
N. 31 DEL 05/11/2008**

*VISTA*

- la Legge n. 328/2000 (*“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*) che all’art. 1, comma 4 stabilisce che gli enti locali, le Regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la Legge n. 206/2003 (*“Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo”*), ai sensi della quale lo Stato riconosce la funzione socio-educativa degli oratori e degli altri enti religiosi che svolgono funzioni similari;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 98/2008 (*“Piano sociale regionale 2008-2010”*), che tra gli obiettivi strategici a favore dell’infanzia, l’adolescenza ed i giovani, per il periodo di riferimento, indica la promozione di politiche integrate e l’incremento del lavoro di rete nei servizi e tra servizi;
- la Legge Regionale n. 9/2003 (*“Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti”*);
- la Legge Regionale n. 31/2008 (*“Interventi per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e dagli enti religiosi che svolgono attività similari”*), che all’art. 3 prevede che, al fine di perseguire le finalità della medesima Legge Regionale, la Regione sottoscriva un apposito protocollo con la Regione ecclesiastica Marche;

Man



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**CONSIDERATO**

- che la Legge Regionale n. 31/2008 è finalizzata alla programmazione di interventi per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e dagli enti religiosi che svolgono attività similari;
- che tali interventi devono essere coerenti con la pianificazione degli Ambiti Territoriali Sociali, istituiti ai sensi della Legge n. 328/2000, e con il presente Protocollo d'intesa;
- che con Deliberazione n. \_\_\_\_\_ la Giunta Regionale ha adottato il presente schema di protocollo d'intesa;

**TRA**

la Regione Marche, nella persona del Presidente della Giunta dott. Gian Mario Spacca

**E**

la Regione Ecclesiastica Marche, nella persona del Presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana S.E. Rev.ma Mons. Luigi Conti

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

Art. 1

Finalità

1. Il presente protocollo è finalizzato alla definizione delle modalità attuative della L.R. n. 31/2008, con particolare riferimento:
  - a. alla declinazione delle funzioni socio-educative svolte dagli oratori;
  - b. alla collaborazione degli oratori con il sistema regionale dei servizi e degli interventi previsto dalla Legge n. 328/2000;
  - c. ai criteri di concessione dei contributi da parte degli Ambiti Territoriali Sociali;
  - d. ai criteri di gestione degli interventi da parte dei soggetti beneficiari dei contributi;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 2

Oggetto

1. Per funzioni sociali ed educative si intendono quelle finalizzate alla promozione del benessere e della salute, all'accompagnamento ed al supporto della crescita armonica di adolescenti e giovani, alla partecipazione attiva, alla prevenzione del disagio giovanile ed alla riduzione dei rischi.
2. Rientrano tra le aree d'intervento di cui al comma 1 la formazione e l'educazione delle nuove generazioni, l'integrazione interculturale, la solidarietà, lo sport, il tempo libero, la cultura e l'arte.
3. Sono esclusi dal presente Protocollo gli interventi in conto capitale per la realizzazione di nuove strutture o la realizzazione di interventi di carattere edilizio su quelle esistenti.

Art. 3

Sistema regionale integrato dei servizi e degli interventi

1. Coerentemente con la programmazione regionale, riconoscendo e mantenendo inalterata l'identità e le specifiche finalità degli oratori, al fine di implementare il sistema regionale integrato dei servizi, gli interventi di cui all'art. 2 vengono concertati e coordinati presso gli Ambiti Territoriali Sociali, ovvero presso eventuali aggregazioni di Ambiti Territoriali Sociali, qualora i progetti insistano sul territorio di più Ambiti Territoriali Sociali.
2. Ciascuna Diocesi nomina un Referente, il quale rappresenta unitariamente gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e delle associazioni cattoliche nazionali degli oratori presenti nella Diocesi.
3. La Regione Ecclesiastica Marche si impegna a costituire una apposita commissione regionale presieduta dal Vescovo delegato alla pastorale giovanile dalla Conferenza Episcopale Marchigiana e composta da altri tre membri.
4. I Coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali promuovono la consultazione degli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e delle associazioni cattoliche nazionali degli oratori presenti nella Diocesi attraverso i Referenti diocesani comunicati dalla commissione regionale di cui al comma 3 del presente articolo.
5. I Coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali ed i relativi Referenti diocesani della Regione Ecclesiastica Marche possono favorire la collaborazione degli oratori con la rete dei Centri di Aggregazione Giovanile (CAG) degli enti locali e del privato sociale.

Art. 4

Concessione dei contributi

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 la Regione Marche destina annualmente risorse agli Ambiti Territoriali Sociali finalizzate a:
  - a. la formazione degli operatori;

*Mo*



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- b. interventi che in generale possano contribuire a garantire l'effettivo e regolare funzionamento degli oratori (orari di apertura, presenza di operatori) e l'eventuale apertura di nuovi;
  - c. lo svolgimento di ricerche e la sperimentazione di attività e metodologie d'intervento, soprattutto a carattere innovativo;
  - d. la realizzazione di percorsi d'integrazione e di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, di devianza in ambito minorile o giovanile o di disabilità.
2. La Regione può destinare altresì direttamente alla Regione Ecclesiastica Marche una quota dello stanziamento complessivo annuale non superiore al 10% per la realizzazione di un progetto regionale annuale da parte della Regione Ecclesiastica Marche stessa o di altri Enti da essa designati.
  3. Gli Ambiti Territoriali Sociali concedono contributi agli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e degli enti privati cattolici degli oratori per la realizzazione di progetti a favore di adolescenti e giovani con le finalità di cui al comma 1.
  4. I Coordinatori degli Ambiti Territoriali ed i Referenti diocesani promuovono e favoriscono l'aggregazione e l'integrazione di progetti, al fine di ridurre la dispersione delle risorse e di garantirne un uso efficace e razionale.
  5. La Regione Ecclesiastica Marche coordina la progettazione, approva i progetti e li presenta agli Ambiti Territoriali Sociali.
  6. I Coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali, di concerto con la commissione regionale di cui all'articolo 3 comma 3 e con i Referenti diocesani, verificano la coerenza progettuale con quanto stabilito dal presente Protocollo d'intesa e con i criteri deliberati dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 3 della L. R. 31/2008. Qualora il progetto non risultasse coerente con gli indirizzi indicati, la commissione regionale ed il relativo Referente diocesano possono proporre le opportune integrazioni. Verificata la coerenza progettuale gli Ambiti Territoriali Sociali ammettono a finanziamento i progetti e ne trasmettono copia alla Regione Marche ed alla commissione regionale di cui all'articolo 3 comma 3, che li utilizzano per fini statistici e d'archivio.
  7. Se le risorse assegnate ad un Ambito Territoriale Sociale non vengono completamente utilizzate i fondi residui rimangono comunque a disposizione degli Ambiti Territoriali Sociali per i medesimi soggetti e per le medesime finalità previste dalla L. R. n. 31/2008.
  8. Con periodicità annuale i Coordinatori d'Ambito presentano alla Regione una relazione di verifica dell'effettivo funzionamento degli oratori stessi.

## Art. 5

## Concessione di beni mobili ed immobili

La concessione di beni ed immobili ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31/2008, non dovrà comportare alcun onere a carico dell'ente cedente e dovrà essere formalizzata con la sottoscrizione da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario, di un contratto di comodato contenente la relativa durata e gli obblighi a carico del comodatario ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 1803 e 1812 del codice civile.





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 6

Durata del Protocollo e monitoraggio

1. Il presente Protocollo ha durata triennale dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato previa intesa tra le parti mediante scambio di corrispondenza.
2. Per il monitoraggio sullo stato di attuazione del presente Protocollo il Dirigente della Struttura regionale competente, o suo delegato, ed un rappresentante della commissione regionale di cui all'articolo 3 comma 3 del presente Protocollo, si scambiano periodicamente informazioni secondo le modalità ritenute più opportune.